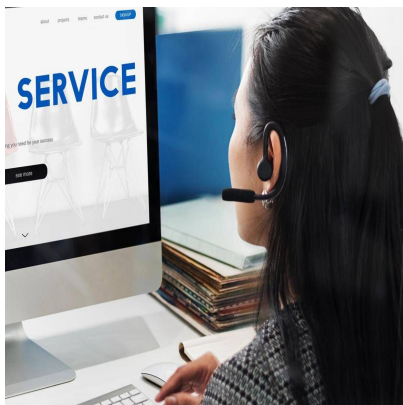




Call center e teleselling ingannevole, sanzioni per 500mila euro a sei societ 

Descrizione

(Adnkronos)    L  Autorit  Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato sanzioni per oltre 500 mila euro nei confronti di societ  di call center che promuovono la conclusione di contratti nel settore dell  energia (Titanium Srl e Fire Srl; J.Wolf Consulting Srl) e nel settore delle telecomunicazioni (Nova Group Srl e Communicate Srl; Entiende Srl). Lo rende noto l  Antitrust in un comunicato. Nello specifico, le sanzioni sono state cos   articolate: 160 mila euro in solido a Titanium Srl e Fire Srl, 120 mila euro a J.Wolf Consulting Srl, 80 mila euro a Nova Group Srl e 40 mila euro a Communicate Srl, 120 mila euro a Entiende Srl.

L  Autorit  ha accertato che queste societ    contattavano i consumatori per proporre l  attivazione di contratti di energia e di telefonia, sulla base di informazioni ingannevoli circa l  identit  del chiamante, l  oggetto della telefonata, la convenienza economica delle offerte commerciali proposte. In concreto, le modalit  di teleselling hanno assunto diverse forme, tutte accomunate dalla trasmissione di informazioni non trasparenti, omissive o non veritiere  .

Nel settore dell  energia, rileva l  Antitrust,      stato accertato che gli operatori dei call center si presentavano come dipendenti di Autorit  di regolazione e controllo o di un   centro assistenza bollette   e informavano i consumatori di asseriti aumenti imposti dalla regolazione o di presunte anomalie (doppia attivazione di forniture su un  unica utenza o difficolt  nello switching), per indurli a stipulare un nuovo contratto di fornitura. Per il settore delle telecomunicazioni, invece, gli addetti ai call center affermavano di lavorare per l  ufficio tecnico o amministrativo dell  attuale fornitore e prospettavano, falsamente, imminenti disservizi o la scadenza della tariffa relativa al contratto in corso e l  applicazione di rincari da parte del fornitore dell  utente chiamato. Gli addetti ai call center indicavano altres   che questi eventi potevano essere evitati attivando una nuova offerta con un diverso operatore a condizioni contrattuali particolarmente favorevoli, che poi si rivelavano false. Tale condotta    dunque risultata idonea a incidere sulla libert  dei consumatori di scegliere in modo consapevole e informato il proprio fornitore, alterando le facolt  di valutare la convenienza delle offerte attraverso la prospettazione di informazioni non rispondenti a realt  , in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo  .

    

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione

Dicembre 9, 2025

Autore

redazione

default watermark